



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Prot. n. 236/2022

Roma, 22 febbraio 2022

Circolare n. 17/2022

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP  
e, p.c. ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali  
ai Componenti del Comitato centrale

**Oggetto: legge di bilancio 30 dicembre 2021 – lavori gravosi.**

Gentili Presidenti,

all'interno della [legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”](#) è contenuto, in tema di APE sociale, il seguente comma:

“92. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera d), della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'[allegato 3](#) annesso alla presente legge ...omissis...”.

Il richiamato [allegato 3](#) è sostanzialmente diverso dall'allegato C della citata [legge 232/2016](#), che riguardava solamente il “Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni”.

**Facendo riferimento al codice ISTAT 3.2.1. vengono, infatti, ricomprese tutte le professioni sanitarie e non più una sola parte di esse.**

Tale risultato è stato ottenuto anche grazie all'azione della nostra Federazione, che nell'ultimo anno, all'avvio dei tavoli di lavoro ministeriali sulla revisione dei lavori gravosi e usuranti (su questi ultimi la discussione è ancora in atto), si è spesa per una gestione più equa delle professioni sanitarie, chiedendo il superamento di tutte quelle condizioni in cui il trattamento differenziato non aveva alcun elemento di giustificazione. Le nostre istanze, ritenute fondate dai decisori del Ministero del lavoro, hanno trovato oggi la loro giusta realizzazione.

Cordiali saluti.

**La Presidente**  
Teresa Calandra